D.D.S. 1112

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

Assessorato della Salute
Dipartimento Regionale Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico
Servizio 2 Formazione

Autorizzazione SIREF-Siracusa Emergenza Formazione per l'attivazione di un corso di qualificazione in Assistente di Studio Odontoiatrico
sede: Siracusa- Via Scala Greca, 469
ASO 17 2026

Il DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la Legge n. 833 del 23/12/1978 "Istituzione del servizio sanitario nazionale";

VISTO il D.lgs. n. 502/92 e ss.mm.ii. ed in particolare l'art.3- octies comma 3 inerente l'Area delle professioni sociosanitarie;

VISTA la Legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;

VISTA la Legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 "Norme per il riordino del Servizio Sanitario Regionale";

VISTA la Legge regionale 12 agosto 2014, n.21 e in particolare l'art.68 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.P. Reg. n. 9 del 05 aprile 2022 pubblicato sulla GURS n. 25 Parte I del 01.06.2022, con il quale è stato emanato il Regolamento di attuazione del Titolo II della L. r. n. 19/2008. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'articolo 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9;

VISTO il D.D.G. n. 1054 del 01.10.2026 con il quale è stato conferito l'incarico di Responsabile ad interim del Servizio 2 "Formazione" alla Dott.ssa Maria Ventura;

VISTA la nota prot. 148 del 03.01.2025 con la quale il Dirigente Generale del Dipartimento regionale per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico ha delegato i Dirigenti delle strutture intermedie del Dipartimento all'adozione dei provvedimenti di autorizzazione e concessione nell'ambito delle materie di rispettiva competenza;

VISTA la Legge 1 febbraio 2006, n. 43 recante "Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, riabilitative, tecnico sanitarie e delle prevenzione e delega del Governo per l'istituzione dei relativi ordini professionali" che all'articolo 1, comma 2, conferma la competenza delle Regioni nell'individuazione e formazione dei profili di operatori di interesse sanitario non riconducibili alle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico sanitarie e della prevenzione, previste ai sensi della Legge 10 agosto 2000, n. 251, e del decreto del Ministro della sanità 29 marzo 2001;

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti degli Studi Odontoiatrici e Medico Dentistici sottoscritto da AIO (Associazione Italiana Odontoiatri), CIFA, FIALS, e CONFSAL il 30 marzo 2017 e depositato presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

VISTO l'Accordo ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano concernente l'individuazione del profilo professionale dell'Assistente di studio odontoiatrico, quale operatore d'interesse sanitario di cui all'art. 1, comma 2, della legge n. 43/2006 e per la disciplina della relativa formazione, repertorio atti n. 209/ CSR del 23

Novembre 2017;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 febbraio 2018 che recepisce tale l'Accordo e individua la figura e il profilo di Assistente di studio odontoiatrico;

VISTO il D.A. n. 1649 del 30/07/2019 "Regolamentazione regionale formazione Assistente di Studio Odontoiatrico D.P.C.M. 09/02/2018 recepimento dell'Accordo tra il Governo, le Regioni, e le Province autonome di Trento e Bolzano rep. atti n. 209/CSR del 23/11/2017";

ATTESO che nel documento tecnico, approvato con il suddetto Accordo, viene definita la figura professionale di Assistente di Studio Odontoiatrico le cui attività e competenze sono illustrate nell'allegato 1 e nell'allegato 2, parti integranti del citato Accordo e che la programmazione e l'organizzazione dei corsi di formazione viene demandata alle Regioni ed alle Province Autonome di Trento e Bolzano le quali provvedono nel rispetto degli standard formativi e professionali minimi;

VISTO in particolare l'art. 2 del suddetto Accordo ai sensi del quale: "la formazione dell'Assistente di Studio Odontoiatrico è di competenza delle Regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano che, nel rispetto delle disposizioni del presente Accordo, procedono alla programmazione dei corsi di formazione e autorizzano le aziende del servizio sanitario regionale e/o gli enti di formazione accreditati per la realizzazione degli stessi, valorizzando le precedenti esperienze istituzionali e associative già esistenti";

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2022 recante "Recepimento dell'Accordo sancito tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in data 7 ottobre 2021, concernente l'individuazione del profilo professionale dell'assistente di studio odontoiatrico, quale operatore d'interesse sanitario";

VISTA l'istanza formulata dall'Ente ***SIREF-Siracusa Emergenza Formazione*** acquisita agli atti con prot. n. 31361 del 30.09.2026 di autorizzazione allo svolgimento di una edizione del corso per il conseguimento della qualifica di Assistente di Studio Odontoiatrico presso la sede formativa accreditata sita a Siracusa via Scala Greca 469;

PRESO ATTO che il suddetto Ente ha inviato, contestualmente alla richiesta di autorizzazione, l'autocertificazione antimafia ai sensi del D.lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.;

ATTESO CHE l'Amministrazione regionale ha già acquisito l'autocertificazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, sulla insussistenza delle condizioni ostative di cui al D.lgs. 159/2011 e ss.mm.ii., riservandosi di acquisire la documentazione antimafia dai competenti uffici;

ACCERTATA la conformità della documentazione prodotta dall'Ente ***SIREF-Siracusa Emergenza Formazione*** alle disposizioni di cui al D.A. 30/07/2019, n. 1649;

CONSIDERATO che "l'Accordo sancito tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in data 7 ottobre 2021, concernente l'individuazione del profilo professionale dell'assistente di studio odontoiatrico, quale operatore d'interesse sanitario", recepito con D.P.C.M. 9 marzo 2022, sostituisce "l'Accordo tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 23 novembre 2017 (Rep. atti n. 209/CSR), concernente l'individuazione del profilo professionale dell'assistente di studio odontoiatrico, quale operatore d'interesse sanitario di cui all'art. 1, comma 2, della legge 1° febbraio 2006, n. 43";

CONSIDERATO che secondo quanto previsto al comma 2 dell'art. 14 del succitato Accordo 7 ottobre 2021 "restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dell'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 23 novembre 2017 (Rep. atti n. 209/CSR)";

RITENUTO nelle more dell'adozione della nuova disciplina di cui all'Accordo del 7 ottobre 2021, di dovere autorizzare l'Ente ***SIREF-Siracusa Emergenza Formazione*** allo svolgimento del corso di qualificazione in Assistente di Studio Odontoiatrico ai sensi del D.A. n. 1649 del 30/07/2019 presso la sede formativa accreditata sita a Siracusa Via Scala Greca 469:

D E C R E T A

Art. 1 l'Ente ***SIREF-Siracusa Emergenza Formazione*** con sede legale sita a Siracusa Via Scala Greca 469, è autorizzato a realizzare una edizione del corso di qualificazione in Assistente di Studio Odontoiatrico ai sensi del D.A. n. 1649 del 30/07/2019, che si svolgerà presso la sede formativa accreditata sita a Siracusa Via Scala Greca 469;

Art. 2 Il corso è articolato in n. 300 ore di teoria e 400 ore di tirocinio e non può avere una durata inferiore a mesi sei e maggiore a mesi dodici.

Art. 3 Al suddetto corso viene attribuito il codice identificativo univoco **ASO 17 2026** che dovrà essere riportato in tutta la documentazione inerente al corso autorizzato con il presente provvedimento.

Art. 4 É fatto obbligo all'Ente, dopo il definitivo inserimento degli allievi e prima dell'inizio delle attività corsuali, di fare vidimare presso il Servizio 2 DASOE il registro di classe in cui devono essere inseriti i nominativi degli allievi. Contestualmente alla vidimazione del registro deve essere consegnata copia del verbale, redatto ai sensi del D.P.R. n.445/2000, dal Direttore del corso con il quale vengono ammessi alla frequenza i discenti e contestualmente viene attestato che ciascun discente è in possesso dei requisiti di accesso al corso, secondo quanto indicato al punto 4 dell'allegato IV del D.A. n.1649/2019.

Art. 5 É, altresì, fatto carico all'Ente di attenersi alle seguenti disposizioni:

- corretta tenuta del registro di classe sottoscritto dal direttore del corso, dal tutor d'aula e dai docenti con l'indicazione degli argomenti trattati;
- il rispetto della trascrizione nel registro del corso, vidimato dal Servizio 2 DASOE, degli orari e delle presenze degli allievi come da calendario allegato all'istanza di autorizzazione;
- corretto svolgimento delle attività di tirocinio.

Art. 6 L'Assessorato della Salute si riserva di effettuare visite ispettive, con proprio personale o mediante personale dipendente dalle Aziende Sanitarie Provinciali, al fine di verificare l'osservanza delle prescrizioni previste dal presente provvedimento, nonché il corretto svolgimento dell'attività formativa.

Art. 7 Secondo quanto previsto all'art. 4 del D.A. n.1649/2019, la non osservanza di quanto previsto nel succitato dispositivo e nel relativo allegato IV, nonché delle direttive che l'Assessorato della Salute potrà impartire in materia, comporterà la revoca dell'autorizzazione allo svolgimento delle attività formative, ancorché già autorizzate ai sensi del presente provvedimento e non ancora iniziate e l'esclusione da futuri corsi di Assistente di Studio Odontoiatrico.

Art. 8 Il presente provvedimento è soggetto a revoca qualora dovesse essere accertata anche soltanto una delle cause di decadenza, divieto o sospensione ai sensi dell'art. 67 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

Art. 9 Il corso dovrà avere inizio entro sei mesi dal rilascio della presente autorizzazione; in caso di mancato avvio entro tale termine l'autorizzazione deve intendersi automaticamente decaduta.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito web del Dipartimento Attività Sanitarie ed Osservatorio Epidemiologico ai sensi dell'art.68 della legge regionale 12 agosto 2014, n.21 e ss.mm.ii..

Palermo, 15.10.2026

Il Dirigente *ad interim* del Servizio 2
Dott.ssa Maria Ventura

MARIA
VENTURA
REGIONE
SICILIANA
15.10.2026
12:16:56
GMT+01:00